

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 937/98 della Commissione, del 4 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 938/98 della Commissione, del 4 maggio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione che ha modificato il regolamento (CEE) n. 804/68 e altri regolamenti in seguito alla modifica della nomenclatura combinata per alcuni prodotti lattiero-caseari** ..... 3
- Regolamento (CE) n. 939/98 della Commissione, del 4 maggio 1998, che stabilisce, per il mese di aprile 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ..... 5
- Regolamento (CE) n. 940/98 della Commissione, del 4 maggio 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 7
- \* **Direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES** ..... 10
- \* **Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)** ..... 11

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

98/290/CE:

Decisione della Commissione, del 20 aprile 1998, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ..... 24

98/291/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di colza primaverile geneticamente modificata (*Brassica napus* L. ssp. *oleifera*), a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> 26**

98/292/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L. Linea Bt-11) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> ..... 28**

98/293/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea Mays* L. T25), a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> ..... 30**

98/294/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> ..... 32**

98/295/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of shipping» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> ..... 34**

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 937/98 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	212	115,9
	999	115,9
0707 00 05	052	109,7
	999	109,7
0709 90 70	052	88,2
	999	88,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	34,4
	204	34,5
	212	58,6
	600	44,7
	624	51,6
	999	44,8
0805 30 10	388	66,8
	600	83,0
	999	74,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	43,8
	388	86,5
	400	93,3
	404	100,8
	508	94,7
	512	80,9
	524	76,6
	528	79,8
	720	138,0
	804	106,3
	999	90,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 938/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione che ha modificato il regolamento (CEE) n. 804/68 e altri regolamenti in seguito alla modifica della nomenclatura combinata per alcuni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 13, paragrafo 3 e 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(5)</sup>, ha modificato i codici relativi a taluni prodotti lattiero-caseari a partire dal 1° gennaio 1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1821/97 <sup>(7)</sup> ha modificato i regolamenti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari interessati dalla modifica delle sottovoci dei codici NC, fra cui il regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che il combinato disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e del suo allegato prima della modifica apportata dal regolamento

(CE) n. 2931/95, secondo l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-334/95, autorizzava la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti lattieri contenuti sia in preparazioni a base di caffè che in preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè; che nella modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 attraverso il regolamento (CE) n. 2931/95 non si era ancora tenuto conto dell'interpretazione della Corte; che per rendere conforme a tale interpretazione il contenuto del regolamento (CE) n. 2931/95 è necessario inserire nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 il codice di cui trattasi, nonché il codice per le preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o mate, per le quali si sarebbe dovuta seguire la stessa procedura; che per garantire la continuità nell'applicazione dell'interpretazione della Corte è opportuno che tali modifiche si applichino con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 2931/95, il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

«— i dati relativi ai codici NC ex 2101 10 e ex 2101 20 sono sostituiti dai dati seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
“ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12 92	— — — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 12 98	— — — altri
	— — Preparazioni:
2101 20 92	— — — a base di estratti, essenze o concentrati di tè o mate
2101 20 98	— — — altri”»

<sup>(1)</sup> GU L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 5.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 939/98 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 1998****che stabilisce, per il mese di aprile 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili

durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di aprile 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di aprile 1998 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1998.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

<sup>(6)</sup> GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1998, che stabilisce, per il mese di aprile 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

---

Tassi di conversione agricoli

---

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,56159	corone danesi
	1,98381	marchi tedeschi
	349,703	dracme greche
	168,313	pesete spagnole
	6,68769	franchi francesi
	0,796521	sterline irlandesi
1	973,93	lire italiane
	2,23573	fiorini olandesi
	13,9570	scellini austriaci
	203,155	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,79309	corone svedesi
	0,695735	lire sterline

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 940/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 1998**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 929/98 della Commissione <sup>(5)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 929/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 929/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 130 dell'1. 5. 1998, pag. 9.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	7,16	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	49,13	39,13
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	49,13	39,13
	di qualità media	74,59	64,59
	di bassa qualità	88,14	78,14
1002 00 00	Segala	99,04	89,04
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	99,04	89,04
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	99,04	89,04
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	95,25	85,25
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	95,25	85,25
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	99,04	89,04

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30. 04. 1998 all'1. 05. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	122,50	106,69	99,53	88,93	177,76 (*)	85,86 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	12,72	6,33	9,81	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	13,27	—	—	—	—	—

(\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,60 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,67 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)  
: 0,00 ECU/t (SRW2).

**DIRETTIVA 98/23/CE DEL CONSIGLIO**

del 7 aprile 1998

**che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che il Consiglio, deliberando secondo l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale accluso al trattato CE, in particolare il suo articolo 4, paragrafo 2, ha adottato la direttiva 97/81/CE <sup>(3)</sup>; che, di conseguenza, detta direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che il Consiglio europeo svoltosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato CE dell'accordo sulla politica sociale; che esso ha notato che occorre individuare uno strumento per attribuire effetti giuridici alla volontà del Regno Unito di accettare le direttive già adottate in base a tale accordo e che potranno essere adottate prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato;

considerando che in sede di Consiglio del 24 luglio 1997 il Consiglio e la Commissione hanno concordato di applicare le conclusioni adottate nel Consiglio europeo di Amsterdam; che essi hanno deciso altresì di applicare la medesima procedura, mutatis mutandis, alle future direttive adottate in base all'accordo sulla politica sociale; che la presente direttiva persegue tale scopo estendendo la direttiva 97/81/CE al Regno Unito;

considerando che la non applicabilità della direttiva 97/81/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord esercita dirette conseguenze sul funzionamento del mercato interno; che l'applicazione in tutti gli Stati membri dell'accordo quadro allegato a detta direttiva, in particolare del principio di non discriminazione fra i lavoratori

a tempo parziale ed i lavoratori a tempo pieno, favorirà un miglior funzionamento del mercato interno;

considerando che l'adozione della presente direttiva renderà la direttiva 97/81/CE applicabile nel Regno Unito; che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'espressione «Stati membri» di cui alla direttiva 97/81/CE va interpretata come comprendente il Regno Unito;

considerando che il Regno Unito deve godere del medesimo periodo di due anni già concesso agli altri Stati membri per attuare le disposizioni necessarie per ottemperare alla direttiva 97/81/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Fatto salvo l'articolo 2, la direttiva 97/81/CE si applica nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

*Articolo 2*

Nell'articolo 2 della direttiva 97/81/CE è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la data del 20 gennaio 2000 di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data 7 aprile 2000.»

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. BLUNKETT

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 1° aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 25 marzo 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 14 del 20. 1. 1998, pag. 9.

**DIRETTIVA 98/24/CE DEL CONSIGLIO**

del 7 aprile 1998

sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>, elaborata previa consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- (2) considerando che, a norma del suddetto articolo, tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
- (3) considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro costituisce un obiettivo che non dovrebbe essere subordinato a considerazioni puramente economiche;
- (4) considerando che il rispetto di requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici mirano non solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza dei singoli lavoratori ma anche a fornire un livello minimo di protezione di tutti i lavoratori nella Comunità che evita ogni possibile distorsione nell'area della concorrenza;
- (5) considerando che deve essere stabilito per l'intera Comunità un coerente livello di protezione dai rischi derivanti da agenti chimici e che tale livello di protezione deve essere determinato non tramite requisiti obbligatori particolareggiati ma attraverso un quadro di principi generali tali da consentire agli Stati

membri di applicare in modo coerente requisiti minimi;

- (6) considerando che un'attività lavorativa che comporta la presenza di agenti chimici può esporre i lavoratori a rischi;
- (7) considerando che la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro<sup>(4)</sup>, la direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)<sup>(5)</sup> e la direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)<sup>(6)</sup> dovrebbero, per motivi di coerenza e di chiarezza e per ragioni tecniche, essere riviste e inserite in una direttiva unica che stabilisca i requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori durante attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici; che tali direttive possono essere abrogate;
- (8) considerando che la presente direttiva costituisce una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>(7)</sup>;
- (9) considerando che, pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano integralmente nel caso di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
- (10) considerando che disposizioni più severe e/o più specifiche sul trasporto degli agenti chimici pericolosi sono previste in accordi e convenzioni internazionali vincolanti integrati in normative della Comunità sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, per idrovia o per via aerea;

<sup>(1)</sup> GU C 165 del 16. 6. 1993, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 34 del 2. 2. 1994, pag. 42.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9. 5. 1994, pag. 167), posizione comune del Consiglio del 7 ottobre 1997 (GU C 375 del 10. 12. 1997, pag. 2) e decisione del Parlamento europeo del 17 febbraio 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE (GU L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74).

<sup>(5)</sup> GU L 247 del 23. 8. 1982, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU L 179 del 9. 7. 1988, pag. 44.

<sup>(7)</sup> GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

- (11) considerando che, con la direttiva 67/548/CEE<sup>(1)</sup> e la direttiva 88/379/CEE<sup>(2)</sup> sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura, rispettivamente, delle sostanze e dei preparati pericolosi, il Consiglio ha definito un sistema di criteri per la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- (12) considerando che nella definizione di agenti chimici pericolosi dovrebbero essere comprese, oltre alle sostanze conformi a tali criteri, anche le sostanze chimiche che, pur non rispondenti ad essi, a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche o del modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro, possono comportare un rischio per la sicurezza o la salute dei lavoratori;
- (13) considerando che nella direttiva 90/492/CEE<sup>(3)</sup> la Commissione ha stabilito un sistema di informazioni specifiche sulle sostanze e sui preparati pericolosi, sotto forma di schede dei dati di sicurezza, destinate principalmente agli utilizzatori industriali al fine di consentire loro di adottare le misure necessarie per garantire la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori; che la direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>(4)</sup> stabilisce un sistema per contrassegnare i contenitori e le condutture utilizzati per le sostanze o i preparati pericolosi sul luogo di lavoro;
- (14) considerando che il datore di lavoro dovrebbe valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, al fine di prendere tutte le necessarie misure di prevenzione e di protezione stabilite nella presente direttiva;
- (15) considerando che le misure di prevenzione indicate nella valutazione dei rischi e adottate dal datore di lavoro dovrebbero essere coerenti con l'esigenza di proteggere la sanità pubblica e l'ambiente;
- (16) considerando che, al fine di completare le informazioni disponibili per i lavoratori al fine di garantire un migliore livello di protezione, è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati sui rischi che taluni agenti chimici possono provocare per la loro salute e la loro sicurezza e sui provvedimenti necessari per ridurre o eliminare tali rischi, e
- che essi dovrebbero essere in grado di controllare che siano state adottate le necessarie misure di protezione;
- (17) considerando che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali dalla suddetta valutazione è emerso un rischio sanitario può contribuire alle misure di prevenzione e di protezione che il datore di lavoro deve porre in essere;
- (18) considerando che il datore di lavoro deve effettuare valutazioni e misurazioni periodiche e tenersi al corrente dei nuovi sviluppi della tecnologia al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- (19) considerando che i dati scientifici più aggiornati dovrebbero essere valutati da scienziati indipendenti che coadiuvino la Commissione nello stabilire valori limite di esposizione professionale;
- (20) considerando che, nonostante il fatto che le attuali conoscenze scientifiche possano non consentire di fissare un livello di esposizione ad un agente chimico al di sotto del quale si possono escludere rischi per la salute, una limitazione all'esposizione a tali agenti chimici ridurrà nondimeno questi rischi;
- (21) considerando che nelle direttive 91/322/CEE<sup>(5)</sup> e 96/94/CE<sup>(6)</sup> la Commissione fissa valori limite indicativi, come previsto dalla direttiva 80/1107/CEE, e che dette direttive dovrebbero essere mantenute in vigore quale parte dell'attuale quadro normativo;
- (22) considerando che i necessari adeguamenti tecnici della direttiva dovrebbero essere definiti dalla Commissione in collaborazione con il comitato istituito dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio per assistere la Commissione nel decidere gli adeguamenti tecnici da apportare alle singole direttive adottate nel quadro della suddetta direttiva; che la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e al tutela della salute sul luogo di lavoro, a norma della decisione 74/325/CEE<sup>(7)</sup>, dovrebbe altresì definire orientamenti pratici per l'attuazione della presente direttiva;
- (23) considerando che l'abrogazione della direttiva 80/1107/CEE non deve provocare un attenuamento delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici; che le norme risultanti dalle vigenti direttive sugli agenti biologici, dalla proposta sugli agenti fisici presentata, dal presente testo e dalle modifiche di tali testi dovrebbero rispecchiare ed almeno mantenere le norme previste dalla suddetta direttiva;

(1) GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE (GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 35).

(2) GU L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CE della Commissione (GU L 265 del 18. 10. 1996, pag. 15).

(3) GU L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35.

(4) GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 23.

(5) GU L 177 del 5. 7. 1991, pag. 22.

(6) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 86.

(7) GU L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(24) considerando che la presente direttiva costituisce un contributo pratico alla creazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## SEZIONE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Obiettivo e campo di applicazione

1. La presente direttiva, che è la quattordicesima direttiva particolare a norma dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti della presente direttiva si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono o possono essere presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica previsti dalle direttive adottate in base al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(1)</sup>.

4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano integralmente a tutto il settore di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

5. Per quanto concerne il trasporto di agenti chimici pericolosi si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nelle direttive 94/55/CE <sup>(2)</sup> e 96/49/CE <sup>(3)</sup>, nelle disposizioni del codice IMDG, del codice IBC e del codice IGC, quali definite all'articolo 2 della direttiva

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 25). Direttiva modificata dalla direttiva 96/87/CE della Commissione (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 45).

93/75/CEE <sup>(4)</sup>, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data di entrata in vigore della presente direttiva dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «agenti chimici»: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano essi immessi o no sul mercato;

b) «agenti chimici pericolosi»:

i) agenti chimici classificati come «sostanze pericolose» in base ai criteri definiti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, indipendentemente dal fatto che tali sostanze siano classificate nell'ambito di tale direttiva, diversi dalle sostanze classificate solo come pericolose per l'ambiente;

ii) agenti chimici classificabili come preparati pericolosi a norma della direttiva 88/379/CEE, indipendentemente dal fatto che tali preparati siano classificati nell'ambito di tale direttiva, diversi dai preparati classificabili solo come pericolosi per l'ambiente;

iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti i) e ii), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3;

c) «attività che comporta la presenza di agenti chimici»: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzazione, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, e il trasporto o l'eliminazione e il trattamento, o che risultino da tale attività lavorativa;

<sup>(4)</sup> Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa a condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/34/CE della Commissione (GU L 158 del 17. 6. 1997, pag. 40).

- d) «valore limite di esposizione professionale»: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media o ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato;
- e) «valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolito, o di un indicatore di effetto;
- f) «sorveglianza sanitaria»: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici specifici sul luogo di lavoro;
- g) «pericolo»: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
- h) «rischio»: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione e/o di esposizione.

### Articolo 3

#### Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici

1. La Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.

2. In base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, la Commissione propone, sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale, obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello comunitario.

Tali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello comunitario.

3. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.

4. I valori limite di esposizione professionale obbligatori possono essere fissati a livello comunitario e, in aggiunta ai fattori considerati per la determinazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale, tengono conto dei fattori di fattibilità mantenendo al tempo stesso l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e indicati nell'allegato I della presente direttiva.

5. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite di esposizione professionale obbligatorio, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione professionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.

6. I valori limite biologici obbligatori possono essere ricavati a livello comunitario in base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e alla disponibilità di tecniche di misurazione e riflettono i fattori di fattibilità mantenendo, al tempo stesso, l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e sono indicati nell'allegato II della presente direttiva, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.

7. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite biologico obbligatorio, gli Stati membri stabiliscono un valore limite biologico nazionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.

8. Quando uno Stato membro introduce o modifica un valore limite nazionale di esposizione professionale o un valore limite biologico nazionale relativi ad un agente chimico, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo i relativi dati scientifici e tecnici. La Commissione intraprende le azioni adeguate.

9. Sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, la Commissione effettua una valutazione del modo in cui gli Stati membri hanno tenuto conto dei valori limite indicativi della Comunità laddove fissano i corrispondenti valori limite nazionali di esposizione professionali.

10. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, vengono sviluppati metodi standardizzati di misurazione e valutazione delle concentrazioni atmosferiche presenti sul posto di lavoro in relazione ai valori limite di esposizione professionale.



## SEZIONE II

## OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

*Articolo 4***Determinazione e valutazione dei rischi presentati da agenti chimici pericolosi**

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro determina innanzi tutto l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. In caso affermativo, egli valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti chimici, prendendo in considerazione quanto segue:

- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE);
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici stabiliti nel territorio dello Stato membro in questione;
- gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Il datore di lavoro riceve dal fornitore o da altre fonti direttamente accessibili le informazioni supplementari necessarie per la valutazione dei rischi. Ove opportuno, tali informazioni comprendono la valutazione specifica relativa ai rischi per gli utilizzatori elaborata sulla base della normativa comunitaria sugli agenti chimici.

2. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE e precisa quali misure sono state adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è documentata nella forma richiesta dalla legislazione e dalla prassi nazionali; questa può includere una giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. La valutazione dei rischi è costantemente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando

i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.

3. Nella valutazione dei rischi sono incluse talune attività nell'ambito dell'impresa o della fabbrica, come ad esempio la manutenzione, rispetto alle quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione, o che possono provocare effetti dannosi sulla salute e sulla sicurezza per altri motivi, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

4. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a vari agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

5. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione di misure di prevenzione.

6. Gli orientamenti pratici per la determinazione e la valutazione dei rischi e per il riesame e l'eventuale adeguamento delle stesse sono elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

*Articolo 5***Principi generali per la prevenzione dei rischi associati agli agenti chimici pericolosi e applicazione della direttiva in relazione alla valutazione dei rischi**

1. Nell'adempiere l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ogni attività che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro adotta le necessarie misure di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/391/CEE e include le misure stabilite nella presente direttiva.

2. I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano con agenti chimici pericolosi sono eliminati o ridotti al minimo mediante:

- la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- la fornitura di un equipaggiamento al lavoro con agenti chimici e metodi di manutenzione tali da preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- misure igieniche adeguate;
- la riduzione della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro al minimo necessario per il tipo di lavoro svolto;

— metodi di lavoro appropriati, comprese disposizioni per il trattamento, l'immagazzinamento e il trasporto sicuri sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Gli orientamenti pratici per l'adozione di misure di prevenzione a scopo di controllo dei rischi sono elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

3. Quando dai risultati della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, emerge un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applicano specifiche di protezione, prevenzione e informazione previste dagli articoli 6, 7 e 10.

4. Se i risultati della valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presenti sul luogo di lavoro, per la sicurezza e la salute dei lavoratori vi è solo un rischio moderato e che le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 della presente direttiva.

#### Articolo 6

##### Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1. Il datore di lavoro garantisce che il rischio derivante da un agente chimico pericoloso per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sia eliminato o ridotto al minimo.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 il datore di lavoro fa di preferenza ricorso alla sostituzione, vale a dire evita l'utilizzazione di un agente chimico pericoloso, sostituendo con altri agenti o procedimenti chimici che, nelle loro condizioni di utilizzazione, non siano affatto pericolosi o siano meno pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a seconda dei casi.

Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, prendendo in considerazione l'attività lavorativa e la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di misure di protezione e di prevenzione, coerenti con la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4. Esse comprendono, in ordine di priorità:

- a) la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- b) l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative;

c) l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione.

Gli orientamenti pratici per l'adozione di misure di protezione e di prevenzione per il controllo dei rischi non elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

3. Alle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo è associata una sorveglianza sanitaria a norma dell'articolo 10, se ciò è adeguato in funzione della natura del rischio.

4. A meno che possa dimostrare chiaramente con altri mezzi di valutazione, a norma del paragrafo 2, che è stato ottenuto un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro effettua periodicamente, e ogniqualvolta siano modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, le necessarie misurazioni degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare in rapporto ai valori limite di esposizione professionale.

5. Il datore di lavoro tiene conto dei risultati delle procedure di cui al paragrafo 4 del presente articolo nell'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 4 o che ad esso conseguono.

Comunque, se è stato superato un valore limite di esposizione professionale effettivamente fissato nel territorio di uno Stato membro, il datore di lavoro, tenendo conto della natura di tale limite, adotta immediatamente iniziative per porre rimedio alla situazione applicando misure di prevenzione e di protezione.

6. Sulla base della valutazione globale e dei principi generali per la prevenzione dei rischi di cui agli articoli 4 e 5, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e/o organizzative adeguate alla natura dell'operazione, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili, dirette a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle proprietà fisicochimiche degli agenti chimici. In particolare, egli adotta, in ordine di priorità, le seguenti misure:

- a) prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili o, laddove la natura dell'attività lavorativa non lo consenta,
- b) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni o condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, e
- c) attenuare gli effetti negativi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori nel caso di incendi o esplosioni dovute all'accensione di sostanze infiammabili o gli effetti dannosi di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

L'attrezzatura di lavoro e i sistemi di protezione forniti dal datore di lavoro per la protezione dei lavoratori ottemperano alle disposizioni comunitarie in materia di progettazione, fabbricazione e fornitura per quanto riguarda la salute e la sicurezza. Le misure tecniche e/o organizzative adottate dal datore di lavoro tengono conto della classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie dell'allegato I della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva<sup>(1)</sup> e essere coerenti con questa.

Il datore di lavoro prende misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari o fornire apparecchi per l'eliminazione delle esplosioni o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

#### Articolo 7

##### Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, mette a punto procedure (piani di azione) che possono essere attuate al verificarsi di tali eventi, in modo tale da intraprendere azioni adeguate. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuare a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriate installazioni di pronto soccorso.

2. Nel caso in cui si verifichi un evento del tipo descritto nel paragrafo 1, il datore di lavoro adotta immediatamente misure volte ad attenuare gli effetti e ne informa i lavoratori interessati.

Per ripristinare la normalità:

- il datore di lavoro adotta le misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima;
- solo i lavoratori che sono indispensabili all'effettuazione di riparazioni ed altre attività necessarie possono operare nell'area colpita.

3. I lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita sono essere forniti di adeguati indumenti protettivi, di attrezzature di protezione individuale, di attrezzature e apparecchiature speciali di sicurezza che debbono utilizzare sino a quanto persiste la situazione anomala, che non deve comunque divenire permanente.

Ai soggetti non protetti non è consentito di rimanere nell'area colpita.

4. Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi di allarme e altri sistemi di comunicazione neces-

sari per segnalare un aumento del rischio per la salute e per la sicurezza, al fine di garantire una reazione adeguata e di avviare immediatamente azioni per porre rimedio alla situazione, azioni di assistenza, di evacuazione e di soccorso nei casi in cui ciò risulti necessario.

5. Il datore di lavoro rende disponibili le informazioni sulle misure di emergenza relative agli agenti chimici pericolosi. I servizi interni ed esterni competenti per gli incidenti e le emergenze hanno accesso a tali informazioni. Esse comprendono:

- informazioni preliminari sulle attività pericolose, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che i servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; e
- qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possono derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

#### Articolo 8

##### Informazione e formazione per i lavoratori

1. Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano:

- dei dati ottenuti a norma dell'articolo 4 della presente direttiva e di ulteriori informazioni ongiqualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- di informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale ed altre disposizioni normative;
- formazione e informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- dell'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 92/32/CEE<sup>(2)</sup>;

e che le informazioni siano:

- fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 4 della presente direttiva. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado del rischio rivelato dalla valutazione richiesta dal predetto articolo;
- aggiornate, per tenere conto del cambiamento delle circostanze.

<sup>(1)</sup> GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

2. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base alla pertinente normativa comunitaria relativa all'etichettatura degli agenti chimici e ai segnali di sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro, fatte salve le deroghe previste dalla succitata normativa, provvede affinché il contenuto dei contenitori e delle condutture, così come la natura dello stesso ed eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prescritte ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove le direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE non contemplino l'obbligo di fornire informazioni.

### SEZIONE III

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### *Articolo 9*

##### **Divieti**

1. Per prevenire l'esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute derivanti da determinati agenti chimici e/o da determinate attività che comportano la presenza di agenti chimici, sono proibite, entro i limiti specificati nell'allegato, la produzione, la fabbricazione o l'utilizzazione sul posto di lavoro degli agenti chimici, nonché le attività ivi elencate.

2. Gli Stati membri possono ammettere deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

- a fini esclusivi di ricerca e di sperimentazione scientifica, comprese le analisi;
- per attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotti o di rifiuti;
- per la produzione degli agenti chimici di cui al paragrafo 1 destinati a essere usati come prodotti intermedi, e per tale uso.

Deve essere evitata l'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici di cui al paragrafo 1, in particolare stabilendo che la produzione e uso il più rapido possibile di tali agenti chimici come prodotti intermedi devono avvenire in un sistema chiuso, dal quale detti agenti chimici possano essere rimossi soltanto nella misura in cui ciò è necessario ai fini del controllo del processo o della manutenzione del sistema.

Gli Stati membri possono prevedere sistemi di autorizzazioni individuali.

3. Qualora siano ammesse deroghe a norma del paragrafo 2, le autorità competenti chiedono al datore di lavoro di fornire le seguenti informazioni:

- le motivazioni della richiesta di deroga;
- la quantità dell'agente chimico da utilizzare annualmente;
- attività e/o reazioni o processi implicati;
- il numero di lavoratori che possono essere coinvolti;
- le precauzioni previste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori interessati;
- le misure tecniche e organizzative adottate per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

4. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato, può modificare l'elenco dei divieti a norma del paragrafo 1 del presente articolo per includervi altri agenti chimici o altre attività lavorative.

##### *Articolo 10*

##### **Sorveglianza sanitaria**

1. Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'appropriata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali i risultati della valutazione di cui all'articolo 4 della presente direttiva rivelano un rischio per la salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per i documenti sanitari e di esposizione e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle leggi e/o alle prassi nazionali.

La sorveglianza sanitaria, dei cui risultati si tiene conto nell'applicazione delle misure di prevenzione sullo specifico luogo di lavoro, è appropriata quando:

- è possibile stabilire un nesso tra l'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso e una malattia identificabile o effetti pregiudizievoli sulla salute; e
- esiste la probabilità che la malattia o gli effetti possano verificarsi nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore; e
- la tecnica di investigazione è a basso rischio per i lavoratori.

Devono inoltre esistere tecniche valide per individuare i sintomi della malattia o degli effetti.

Nel caso in cui sia stato fissato un valore limite biologico obbligatorio, come indicato nell'allegato II, la sorveglianza sanitaria è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con l'agente in questione, secondo le procedure previste nell'allegato suddetto. I lavoratori sono informati di tale prescrizione prima di essere assegnati alla mansione che comporta il rischio di esposizione all'agente chimico pericoloso in questione.

2. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, siano tenuti e aggiornati i documenti sanitari e di esposizione individuali.

3. I documenti sanitari e di esposizione contengono un sommario dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata e di qualunque altro dato, ottenuto grazie al monitoraggio, rappresentativo dell'esposizione del singolo lavoratore. Il monitoraggio biologico e le relative prescrizioni possono costituire parte della sorveglianza sanitaria.

I documenti sanitari e di esposizione sono tenuti in forma atta a consentirne la consultazione in data successiva nel rispetto dell'eventuale riservatezza.

Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia dei documenti appropriati. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, ai documenti sanitari e di esposizione che lo riguardano personalmente.

In caso di cessazione dell'attività dell'impresa, i documenti sanitari e di esposizione sono messi a disposizione dell'autorità competente.

4. Nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria risulti:

— che un lavoratore soffre di una malattia identificabile o da effetti pregiudizievole sulla salute considerati, a parere di un medico o di uno specialista della medicina del lavoro, derivanti dall'esposizione a un agente chimico pericoloso durante il lavoro; ovvero

— che un valore limite biologico obbligatorio è stato superato,

il lavoratore viene informato dal medico o da altra persona debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano personalmente, comprese le informazioni e i pareri relativi all'eventuale sorveglianza sanitaria cui dovrebbe sottoporsi nel periodo successivo all'esposizione, e

il datore di lavoro deve:

— sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

— sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 5 e 6;

— tenere conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio, a norma dell'articolo 6, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano il rischio di esposizione di un'ulteriore esposizione; e

— porre in atto una sorveglianza sanitaria continua e prendere le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero l'autorità competente, possono proporre che i soggetti esposti siano sottoposti ad esame medico.

#### Articolo 11

##### Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sono attuate a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE nelle materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi gli allegati.

#### Articolo 12

##### Adeguamenti degli allegati, preparazione e adozione degli orientamenti tecnici

1. Gli adeguamenti di carattere strettamente tecnico degli allegati che siano conformi:

— alle direttive adottate nel settore dell'armonizzazione tecnica e della standardizzazione relativa agli agenti chimici, e/o

— al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche internazionali ed alle scoperte relative agli agenti chimici,

sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

2. La Commissione stabilisce orientamenti pratici di carattere non obbligatorio. Essi si riferiscono agli aspetti menzionati negli articoli 3, 4, 5 e 6 e nell'allegato II, punto 1.

La Commissione consulta preliminarmente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, a norma della decisione 74/325/CEE.

Nell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri tengono conto per quanto possibile dei suddetti orientamenti quando stabiliscono le politiche nazionali in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori.

#### Articolo 13

##### Abrogazione e modifica di direttive precedenti

1. Le direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE e 88/364/CEE sono abrogate alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) <sup>(1)</sup> è modificata come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, sono soppressi i seguenti termini:

«è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE ed»;

b) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(2)</sup>».

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.»;

c) all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, i termini «conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE» sono sostituiti dai termini seguenti: «conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE».

3. La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro <sup>(2)</sup>, è modificata come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppressi i seguenti termini:

«che è la terza direttiva particolare ai sensi della direttiva 80/1107/CEE»;

b) all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli allegati I e II sono adattati al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(2)</sup>».

<sup>(2)</sup> GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.»;

4. Qualunque altro riferimento presente nelle direttive 83/477/CEE e 86/188/CEE alla direttiva 80/1107/CEE è sorpassato.

5. Le direttive 91/322/CEE e 96/94/CE restano in vigore.

## SEZIONE IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 14*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 15*

Gli Stati membri presentano ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, comunicando i punti di vista dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione ne dà comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

#### *Articolo 16*

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 17*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. BLUNKETT

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 91/382/CEE (GU L 206 del 29. 7. 1991, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 137 del 24. 5. 1986, pag. 28.

## ALLEGATO I

## ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome dell'agente	N. EINECS <sup>(1)</sup>	N. CAS <sup>(2)</sup>	Valore limite di esposizione professionale 8 h <sup>(3)</sup>		Valore limite di esposizione professionale Breve termine <sup>(4)</sup>	
			mg/m <sup>3</sup> <sup>(5)</sup>	ppm <sup>(6)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm
Piombo inorganico e suoi composti			0,15			

<sup>(1)</sup> EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

<sup>(2)</sup> CAS: Chemical Abstracts Service.

<sup>(3)</sup> Misurato o calcolato in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, media ponderata nel tempo.

<sup>(4)</sup> Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

<sup>(5)</sup> mg/m<sup>3</sup>: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.

<sup>(6)</sup> ppm: parti per milione nell'aria (ml/m<sup>3</sup>).

*ALLEGATO II***VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA****1. Piombo e suoi composti ionici**

- 1.1 Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

70 µg Pb/100 ml di sangue

- 1.2 La sorveglianza sanitaria interviene quando:

- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m<sup>3</sup>, oppure quando
- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg Pb/100 ml di sangue.

- 1.3 Gli orientamenti pratici per il monitoraggio biologico e la sorveglianza sanitaria sono definiti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2. Essi includono raccomandazioni di indicatori biologici (ad es. ALAU, ZPP, ALAD) e strategie di monitoraggio biologico.
-



*ALLEGATO III***DIVIETI**

Sono proibite, la produzione, la fabbricazione o l'utilizzazione sul lavoro degli agenti chimici sottoindicati, nonché le attività che comportino la presenza di agenti chimici elencati. I divieti non si applicano se l'agente chimico è presente in un altro agente chimico, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite specificato.

**a) Agenti chimici**

N. EINECS <sup>(1)</sup>	N. CAS <sup>(2)</sup>	Nome dell'agente	Limite di concentrazione per l'esenzione
202-080-4	91-59-8	2-naftilamina e suoi sali	0,1 % in peso
202-177-1	92-67-1	4-amminodifenile e suoi sali	0,1 % in peso
202-199-1	92-87-5	Benzidina e suoi sali	0,1 % in peso
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenile	0,1 % in peso

<sup>(1)</sup> EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

<sup>(2)</sup> CAS: Chemical Abstracts Service

**b) Attività lavorative**

Nessuna.

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1998

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(98/290/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 260/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 aprile 1998, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° maggio 1998, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 1998, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, origi-

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

<sup>(5)</sup> GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

nari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Germania:*

- 990,000 tonnellate originarie del Botswana
- 230,000 tonnellate originarie della Namibia

*Regno Unito:*

- 1 360,000 tonnellate originarie del Botswana
- 15,000 tonnellate originarie dello Swaziland
- 625,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe
- 650,000 tonnellate originarie della Namibia.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di maggio 1998 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	14 221,000 tonnellate
— Kenia:	142,000 tonnellate
— Madagascar:	7 564,000 tonnellate
— Swaziland:	3 323,000 tonnellate
— Zimbabwe:	7 555,000 tonnellate
— Namibia:	11 067,000 tonnellate.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

concernente l'immissione in commercio di colza primaverile geneticamente modificata (*Brassica napus* L. ssp. *oleifera*), a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE stabiliscono una procedura comunitaria che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati;

considerando che alle autorità competenti del Regno Unito è stata presentata una notifica concernente l'immissione in commercio di un tale prodotto;

considerando che le autorità competenti del Regno Unito hanno in seguito inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni in merito;

considerando che successivamente il richiedente ha formalmente chiesto che la notifica sia limitata alla «manipolazione del prodotto durante l'importazione e prima e durante l'immagazzinamento e la trasformazione»;

considerando che successivamente il richiedente ha modificato l'etichettatura proposta nel fascicolo originale in maniera da:

- fornire a tutte le società che notoriamente importano tale prodotto nella Comunità ai fini della trasformazione una documentazione contenente informazioni sulla possibilità che il prodotto oggetto della notifica è coltivato al di fuori della Comunità da o su licenza della società Hoechst Schering AgrEvo GmbH possa essere presente nelle forniture di colza sfusa;

— includere, tra l'altro, nella documentazione sul prodotto anche l'indicazione che esso è stato prodotto mediante modificazione genetica e informazioni sui suoi potenziali usi;

— indicare nella documentazione sul prodotto che nella Comunità potrebbero essere necessari specifici requisiti di etichettatura per i prodotti derivati dalla colza geneticamente modificata;

considerando che in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 90/220/CEE, la Commissione è pertanto tenuta a decidere secondo la procedura di cui all'articolo 21 della suddetta direttiva;

considerando che la Commissione ha chiesto il parere dei comitati scientifici competenti costituiti mediante decisione 97/579/CE della Commissione <sup>(3)</sup> in merito al fascicolo in questione; che detto parere è stato emesso il 10 febbraio 1998 dal comitato scientifico delle piante, il quale è giunto alla conclusione che non sussiste ragione di ritenere che l'importazione del prodotto ai fini della sua trasformazione possa avere effetti negativi per la salute umana o l'ambiente;

considerando che la Commissione, dopo avere esaminato le obiezioni sollevate alla luce delle disposizioni della direttiva 90/220/CEE, le informazioni presentate nel fascicolo e il parere del comitato scientifico delle piante, è giunta alla conclusione che non vi è motivo di ritenere che la manipolazione del prodotto nell'ambiente durante l'importazione e prima e durante l'immagazzinamento e la trasformazione possa produrre effetti negativi per la salute umana o l'ambiente;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE prevedono clausole supplementari di tutela qualora si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi del prodotto;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

<sup>(1)</sup> GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Salvo il disposto di altre normative comunitarie, in particolare del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente del Regno Unito consente all'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato da AgrEvo UK Crop Protection Ltd (rif. C/UK/95/M5/1):

semi di colza primaverile (*Brassica napus* L. ssp. oleifera) ottenuti da incroci tradizionali tra colza non modificata geneticamente e una linea ottenuta mediante l'evento di trasformazione Topas 19/2 che utilizza il plasmide pOCA/Ac contenente:

a) un gene pat di sintesi che codifica per la fosfinotricina acetiltransferasi sotto il controllo del promotore 35S e in presenza di sequenze di terminazione del virus del mosaico del cavolfiore,

e

b) un gene npt II che codifica per la neomicina fosfotransferasi II sotto il controllo del promotore della nopalina sintasi e in presenza di una sequenza di terminazione dell'octopina sintasi.

2. Il consenso riguardo l'immissione in commercio del prodotto per la manipolazione nell'ambiente durante l'importazione nonché prima e durante l'immagazzinamento e la trasformazione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

**concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea Bt-11) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che con gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE è stata istituita una procedura comunitaria che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati;

considerando che alle autorità competenti del Regno Unito è stata presentata una notifica relativa all'immissione in commercio di un tale prodotto;

considerando che il prodotto è stato notificato ai fini della sua manipolazione nell'ambiente durante l'importazione e l'immagazzinamento in conformità dell'uso cui è destinato in qualità di mangime per animali e ai fini della produzione di prodotti industriali e alimentari, ma non per la produzione di ulteriori sementi;

considerando che le autorità competenti del Regno Unito hanno in seguito inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti del fascicolo in questione;

considerando che, poiché il prodotto sarà immesso nel mercato della Comunità mescolato ad altri chicchi di granturco, tra cui granturco non geneticamente modificato, il richiedente ha successivamente modificato l'etichettatura proposta nel fascicolo originale in maniera da:

- fornire agli esportatori dei paesi in cui il prodotto è coltivato, agli operatori che importano verso la Comunità e all'industria alimentare e a quella dell'alimentazione per il bestiame nella Comunità una documentazione sul prodotto contenente informazioni circa la possibilità che tale prodotto possa essere presente in forniture di granturco sfusa;

- includere nella documentazione sul prodotto tra l'altro anche l'indicazione che è stato prodotto mediante una modificazione genetica e informazioni sui suoi potenziali usi;

- indicare nella documentazione sul prodotto che nella Comunità potrebbero essere necessari specifici requisiti di etichettatura per i prodotti derivati dal granturco della linea Bt-11;

considerando che il notificante ha successivamente integrato le informazioni contenute nel fascicolo originale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 90/220/CEE, la Commissione è pertanto tenuta a prendere una decisione conforme alla procedura stabilita nell'articolo 21 della direttiva;

considerando che la Commissione ha chiesto il parere dei comitati scientifici competenti costituiti mediante decisione 97/579/CE della Commissione<sup>(3)</sup> in merito al fascicolo in questione; che detto parere è stato emesso il 10 febbraio 1998 dal comitato scientifico delle piante, il quale è giunto alla conclusione che non sussiste ragione di ritenere che l'importazione del prodotto allo scopo di utilizzarlo come qualsiasi altro granturco in chicchi possa avere effetti negativi per la salute umana o l'ambiente;

considerando che, dopo avere esaminato tutte le obiezioni sollevate alla luce delle disposizioni della direttiva 90/220/CEE, le informazioni presentate nel fascicolo e il parere del comitato scientifico delle piante, la Commissione è giunta alla conclusione che non vi sia motivo di ritenere che l'introduzione nel granturco del gene sintetizzato cryIA (b) che codifica per la resistenza a determinati lepidotteri e del gene di sintesi pat che codifica per una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio possa avere effetti negativi per la salute umana o l'ambiente;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE prevedono clausole supplementari di tutela qualora si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

<sup>(1)</sup> GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Salvo il disposto di altre norme comunitarie, in particolare del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, e conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito consentono all'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato dalla società Novartis Seeds Inc. (rif. C/GB/96/M4/1):

chicchi di granturco geneticamente modificato della linea Bt-11 contenenti:

a) una versione sintetizzata del gene cryIA (b) derivato dal *Bacillus thuringiensis*, sottospecie *kurstaki* del ceppo HDI regolato da un promotore 35S del virus mosaico del cavolfiore, un introne IVS 6 derivato dal gene dell'alcool deidrogenasi del granturco e la sequenza di terminazione della nopalina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens*,

e

b) una versione sintetizzata del gene pat derivato da *Streptomyces viridochromogenes* regolato da un promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore, un introne IVS 2 derivato dal gene dell'alcool deidrogenasi del granturco e la sequenza di terminazione della nopalina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens*.

2. Il consenso riguarda chicchi di progenie derivate da incroci di granturco della linea Bt-11 con altre varietà tradizionali di granturco importate nella Comunità europea.

3. Il consenso riguarda l'immissione in commercio del prodotto affinché sia utilizzato come qualsiasi altro granturco in forma di chicchi ma non per la coltivazione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

**concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato  
(Zea Mays L. T25), a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che con gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE è stata istituita una procedura comunitaria che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti, o costituiti da organismi geneticamente modificati;

considerando che alle autorità francesi competenti è stata presentata una notificazione relativa all'immissione in commercio di un prodotto di questo tipo;

considerando che le autorità francesi competenti hanno in seguito inoltrato alla Commissione il relativo fascicolo corredato da parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti del fascicolo in questione;

considerando che il richiedente in seguito ha modificato l'etichettatura proposta nel fascicolo originario in modo da:

- menzionare sugli imballaggi di sementi destinate alla vendita agli agricoltori che il prodotto è stato geneticamente modificato per renderlo tollerante all'erbicida glufosinato-ammonio;
- indicare sull'etichetta degli imballaggi di sementi destinate alla vendita agli agricoltori o sulla documentazione fornita a corredo che a causa della modificazione genetica iniziale possono essere applicabili requisiti specifici di etichettatura per il relativo raccolto;
- trasmettere informazioni relative alle colture geneticamente modificate oggetto della notifica, prodotte da o su licenza di Hoechst Schering AgrEvo GmbH al di fuori della Comunità alle imprese notoriamente

importatrici delle colture in questione nella Comunità a fini di trasformazione;

considerando che il richiedente ha integrato successivamente il fascicolo originario con ulteriori informazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 90/220/CEE, la Commissione è tenuta a prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva citata;

considerando che la Commissione ha chiesto sul fascicolo in questione il parere dei comitati scientifici competenti costituiti con decisione 97/579/CE della Commissione <sup>(3)</sup>; che il parere formulato il 10 febbraio 1998 dal comitato scientifico per le piante ha concluso nel senso che non vi sono motivi per ritenere che l'immissione in commercio del prodotto abbia effetti pregiudizievoli per la salute dell'uomo o l'ambiente;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato le singole obiezioni sollevate in relazione al campo di applicazione della direttiva 90/220/CEE, le informazioni contenute nel fascicolo e il parere del comitato scientifico per le piante, è giunta alla conclusione che non vi sono motivi per ritenere che si avranno effetti pregiudizievoli per la salute dell'uomo o per l'ambiente derivati dall'inserimento nel granturco del gene che codifica la fosfinotricina-acetil-trasferasi e del gene troncato che codifica la  $\beta$ -lattamasi;

considerando che l'autorizzazione degli erbicidi chimici per i vegetali e la valutazione dell'impatto del loro impiego sulla salute dell'uomo e sull'ambiente rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/73/CE <sup>(5)</sup> della Commissione e non in quello della direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE prevedono misure di tutela supplementari qualora siano disponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

<sup>(1)</sup> GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 26.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Salvo il disposto di altre norme comunitarie, in particolare le direttive 66/402/CEE <sup>(1)</sup> e 70/457/CEE <sup>(2)</sup> del Consiglio, e il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le competenti autorità francesi consentono all'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato da AgrEvo France (rif. C/F/95/12/07): sementi e chicum di granturco (*Zea mays* L.) geneticamente modificato con maggiore tolleranza al glufosinato-ammonio derivante dalla linea di granturco HE/89, evento di trasformazione T25, ottenuta con l'impiego del plasmide pUC/Ac contenente:
- a) un gene di sintesi pat, che codifica la fosfinotricina-acetil-trasferasi, regolato dal promotore 35S e dalle sequenze di terminazione del virus mosaico del cavolfiore,

e

- b) un gene troncato della  $\beta$ -lattamasi che ha perso circa il 25 % del gene dall'estremità 5' che, se completo, codifica per la resistenza ad antibiotici  $\beta$ -lattamici e l'origine di replicazione di pUC di Col E1.
2. Il consenso riguardo anche l'eventuale discendenza derivata da incroci del prodotto in questione con granturco ottenuto con metodi tradizionali.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

<sup>(2)</sup> GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

**concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/294/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/35/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE stabiliscono una procedura comunitaria che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da questi costituiti;

considerando che alle autorità competenti della Francia è stata trasmessa una notificazione sull'immissione in commercio di un tale prodotto;

considerando che le autorità competenti francesi hanno in seguito inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti del fascicolo in questione;

considerando che successivamente il richiedente ha modificato l'etichettatura proposta nel fascicolo originale in maniera da:

- dichiarare su tutte le confezioni di sementi che le stesse contengono semente di granturco ottenuta a seguito di modificazione genetica, allo scopo di rendere il granturco resistente agli insetti mediante l'espressione di una tossina del *Bacillus thuringiensis*;
- dotare tutti gli acquirenti di tale granturco di un manuale tecnico contenente informazioni esaustive sullo sviluppo, l'azione e l'uso delle sementi, incluso l'impiego delle biotecnologie per svilupparle e la necessità di seguire le pratiche di controllo della resistenza agli insetti secondo prescrizione;
- informare i commercianti europei di granaglie dell'approvazione ottenuta per la linea di granturco MON 810, fornendo loro dati completi sul prodotto;

— informare i commercianti mondiali di granturco nei paesi nei quali la produzione di granturco della linea MON 810 è stata approvata dell'esistenza di tale approvazione e del fatto che questo granturco è stato sviluppato utilizzando tecniche di ingegneria genetica e che le partite di granaglie potrebbero contenere granturco geneticamente modificato;

— informare i commercianti mondiali di granturco e le autorità competenti dei paesi che esportano granturco che tutti i documenti che accompagnano le forniture internazionali devono essere conformi alla direttiva 90/220/CEE;

— raccomandare che i documenti che accompagnano le forniture internazionali includano la dicitura «potrebbe contenere granturco geneticamente modificato»;

considerando che il richiedente ha definito una strategia di gestione intesa a minimizzare lo sviluppo della resistenza agli insetti e si è offerto di informare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri circa i risultati del controllo relativo a questo aspetto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 90/220/CEE, la Commissione è pertanto tenuta a prendere una decisione conforme alla procedura stabilita nell'articolo 21 della direttiva;

considerando che la Commissione ha chiesto sul fascicolo in questione il parere dei comitati scientifici competenti costituiti con decisione 97/579/CE della Commissione <sup>(3)</sup>; che il parere formulato il 10 febbraio 1998 dal comitato scientifico per le piante ha concluso nel senso che non vi sono motivi per ritenere che l'immissione in commercio del prodotto abbia effetti pregiudizievoli per la salute dell'uomo o l'ambiente;

considerando che, dopo avere esaminato tutte le obiezioni sollevate alla luce della direttiva 90/220/CEE, le informazioni contenute nel fascicolo e il parere del comitato scientifico per le piante, la Commissione è giunta alla conclusione che non vi è motivo di ritenere che l'introduzione nel granturco del gene cryIA (b) che codifica per la resistenza agli insetti abbia effetti negativi per la salute umana o l'ambiente;

<sup>(1)</sup> GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 18.

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE prevedono misure di tutela supplementari qualora si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto; considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in forza dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Salvo il disposto di altre norme comunitarie, in particolare delle direttive 66/402/CEE<sup>(1)</sup> e 70/457/CEE<sup>(2)</sup> del Consiglio e del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>, e conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente della Francia consente all'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato dalla Monsanto Europe SA (rif. C/F/95/12-02):

linee ottenute da incroci e ibridi provenienti dal granturco della linea MON 810 contenente il gene cryIA (b) del *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* regolato dal promotore intensificato 35S del virus del mosaico del cavolfiore e un introne derivato dal gene che codifica per la proteina 70 del granturco indotta da shock da calore.

2. Il consenso riguarda tutte le progenie derivate da incroci del prodotto con qualsiasi altro granturco ottenuto con metodi tradizionali.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

<sup>(2)</sup> GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of shipping» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/295/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,  
considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio stabilisce che gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato stesso;  
considerando che la Commissione ha accertato che l'«Hellenic Register of Shipping», che era già stato notificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE del Consiglio, è conforme a tutti i criteri stabiliti dall'allegato della citata direttiva, ad eccezione di quelli previsti ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» di detto allegato;  
considerando che la Grecia ha presentato una richiesta di adeguamento del riconoscimento dell'«Hellenic Register of Shipping» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della citata direttiva;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'«Hellenic Register of Shipping» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

*Articolo 2*

Il riconoscimento ha effetto solo per la Grecia.

*Articolo 3*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Neil KINNOCK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.